

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
per il tramite de:
Comando Carabinieri Stazione Lido di Venezia

e, per conoscenza, a:

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri – Comando di Venezia
sve37123@pec.carabinieri.it
Gruppo Carabinieri Forestali – Comando di Venezia
fve43681@pec.carabinieri.it

oggetto: **esposto per danno ambientale**
nuovo stabilimento bagni Aquarius srl in località Alberoni, Lido di Venezia

Con il presente esposto intendiamo informare della **perdita**, ovvero del grave rischio di perdita, **di habitat e di habitat di specie sotto tutela comunitaria** con un complessivo danno alla biodiversità di un sito attualmente interessato dalla costruzione – in corso – di un nuovo stabilimento bagni in località Alberoni nell'Isola del Lido (Venezia) ricompreso in *zona speciale di conservazione* (ZSC) della Rete Natura 2000.

La ditta concessionaria del sedime demaniale interessato (Aquarius srl) e realizzatrice dell'intervento apparirebbe debitamente a ciò autorizzata e tuttavia analizzando l'iter di formazione dello strumento urbanistico cui fa riferimento il permesso a costruire (il *Piano degli Arenili*) esso appare viziato relativamente alle indispensabili valutazioni ambientali (VInCA e VAS). Le debite valutazioni ambientali appaiono inoltre inesistenti o carenti nelle istruttorie preliminari a necessario presupposto del permesso a costruire, dell'autorizzazione paesaggistica e dello stesso atto concessorio del bene demaniale.

Il danno ambientale appare concreto e in potenza destinato a crescere con l'avanzamento dei lavori e poi con l'entrata in funzione dello stabilimento balneare. Si tratta di danno grave perché riguarda beni di alta rilevanza, soggetti a tutela comunitaria. Si tratta inoltre di fonte di possibile danno erariale per via delle sanzioni comunitarie che potranno per questo essere addebitate al Paese.

Vi sono dunque ragionevoli motivi, per chi sottoscrive il presente esposto, per auspicare un tempestivo intervento di Codesta Procura.

Si aggiunge che per avere cognizione dei presupposti legittimanti detti lavori - di cui si è avuta notizia solo con l'apertura del cantiere - sono state inoltrate più richieste di accesso civico ai diversi enti e uffici interessati e che si è valutata la possibilità di ricorrere al TAR per le autorizzazioni rilasciate per detto nuovo stabilimento balneare, di cui si è appreso con l'installazione del cartello di cantiere ([Allegato 0](#)) eseguita solo qualche giorno dopo l'effettivo inizio dei lavori. Si immagina tuttavia che la tempistica per ottenere quanto chiesto e quella di pronunciamento del TAR, anche in caso di accoglimento di una richiesta di sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato, non consentano di ottenere un'interdizione al proseguo dell'intervento prima dell'ultimazione concreta dei lavori in parola.

Forniamo di seguito una relazione in proposito composta a più mani valorizzando le competenze disponibili nell'associazionismo e la corrediamo degli opportuni allegati tecnici e dei riferimenti normativi a tutela della biodiversità.



Emanuela Vassallo - presidente Sezione di Venezia di Italia Nostra



Marco Zanetti – presidente associazione Venezia Cambia



Paolo Fumagalli – presidente associazione Estuario Nostro



Roberto Scarpa – socio LIPU Venezia



Roberto Sinibaldi – presidente WWF Venezia e Territorio



Salvatore Lihard – presidente associazione Comitato Ambientalista Altro Lido



Stefano Reggio – vicepresidente Municipalità di Lido e Pellestrina

Lido di Venezia, 12 giugno 2020

1. RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA PERDITA DI HABITAT E DI HABITAT DI SPECIE

1.1 procedure urbanistiche e sviamento dalle misure di tutela ambientale

E' necessario in premessa riassumere alcuni aspetti della formazione e approvazione del *Piano degli Arenili dell'Isola del Lido*, strumento urbanistico attuativo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 12.04.2018, che oggettivamente hanno determinato le attuali criticità ambientali.

Si ricorda che al n. 23 del paragrafo 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1400/2017 si legge, relativamente a "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" quanto segue:

"Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni

impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione. ... Nella sola ipotesi di cui al punto 23 ... deve essere presentata ... una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati. La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

- 1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;*
- 2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*
- 3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;*
- 4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3."*

La Relazione Tecnica prodotta in questo caso a giustificazione della non necessità della VInCA per tale Piano degli Arenili non contempla i contenuti previsti. **Si è così determinato che per un piano attuativo su un'area estesamente interessata dalla Rete Natura 2000 si è omessa l'appropriata valutazione di incidenza ambientale (VInCA).** In proposito il Rapporto Ambientale Preliminare della VAS ([Allegato.1](#)) per detto piano si limita a registrare (pag. 48) la non necessità di VInCA in quanto emersa dalla apposita relazione ([Allegato.2](#)) denominata "Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ai sensi della DGRV n. 2299/2014 del Piano particolareggiato dell'arenile dell'Isola del Lido" basata sulla cartografia redatta da Veneto Agricoltura nell'ambito del progetto BeNatur e risulta rilievi vegetazionali del 2013 (una cartografia tuttavia non riconosciuta ufficialmente per il sito IT3250023 e non verificata sul campo e sulla base degli elementi conoscitivi pur disponibili di cui si dirà al punto 1.2).

Il parere della Commissione regionale VAS ([Allegato.3](#)) n. 38 del 23 gennaio 2018 non considera tale criticità ed esenta il piano dalla procedura di VAS specificando tuttavia (pag. 14) le seguenti prescrizioni che denotano certamente la consapevolezza della delicatezza del territorio interessato:

- "1. di non sottrarre superfici riferibili ad habitat e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Pinna nobilis, [omissis: numerosi nomi di specie], Charadrius alexandrinus, [omissis: altri numerosi nomi di specie];*
- 2. di verificare e documentare, per il tramite del Comune di Venezia, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."*

Come è noto, il *Charadrius alexandrinus* (Fratino) nidifica nell'area sabbiosa di Alberoni e ciò pone un preciso obbligo di attenzione, non solo per il nuovo stabilimento balneare qui in esame. Appare evidente ad ogni modo che **le prescrizioni della VAS sono state eluse all'atto pratico per quanto comporta la realizzazione del nuovo stabilimento balneare Aquarius.** Al riguardo si evidenzia come la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano degli arenili ([Allegato.4](#)) al punto 3 del deliberato si limiti a "dare atto che in fase di attuazione del piano dovranno essere recepite le prescrizioni fornite dalla Commissione VAS", queste non sono dunque recepite e leggibili negli elaborati del piano, né sono state pubblicate per cui non è certo favorita la loro applicazione: ben difficilmente esse possono essere note e messe in atto, come del resto si va qui di seguito a constatare.

Si osserva inoltre che il parere di VAS dispone anche che "devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto ambientale preliminare"... che tuttavia non ne prevede alcuna a proposito delle biodiversità!

Più generale pare opportuno segnalare come le criticità che qui si vanno ad evidenziare per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare sono da attribuire alla formazione stessa del Piano degli Arenili. In

particolare la relativa Relazione Tecnica ([Allegato.2](#)) evidenziava (pag. 11/34) che *“attraverso processi di riduzione e di traslazione delle concessioni esistenti, lo scenario di piano determina una sensibile riduzione delle interferenze delle attività turistico-ricreative sugli habitat di interesse comunitario presenti negli ambiti demaniali marittimi dell'isola del Lido, con positivi riflessi sul loro stato di conservazione”*. Inoltre si affermava (ancora a pag. 11/34) che *“...le norme del piano sanciscono il blocco del cambio di finalità delle concessioni a carattere socio-assistenziale (colonie, ospedali, istituti di cura) che rappresentano la maggioranza delle concessioni esistenti attualmente all'interno del SIC/ZPS Alberoni. Questa scelta innesca un meccanismo di progressiva dismissione delle concessioni oggi presenti all'interno delle aree SIC/ZPS, eredità di una fase storica precedente alla designazione dei siti Natura 2000.”* ... una affermazione completamente smentita dal caso di cui ora si tratta, che riguarda la riconversione della concessione già SADE e poi ENEL riservata alle famiglie dei dipendenti in nuovo stabilimento balneare!

Conclusivamente si dichiarava inoltre (pag. 11/34) come il piano rispondesse all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza di cui paragrafo 2.2 dell'allegato A della DGRV n. 2299/2014, ove è previsto che la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Ma tale conclusione è erronea: non è neppure coerente con la premessa poiché la *riduzione* di un danno (la *“sensibile riduzione delle interferenze delle attività turistico-ricreative sugli habitat”*) non significa affatto assenza di possibili effetti significativi sugli habitat, ma, appunto, solo un impatto negativo di minore entità sugli stessi. Tanto meno può essere invocato il fatto che le modifiche introdotte dal piano *“possono essere considerate positivamente significative”* rispetto allo strumento urbanistico previgente (la variante al PRG del Lido) per il quale all'epoca non erano state effettuate né VInCA, né VAS ! La Relazione avrebbe dovuto valutare con attenzione il possibile degrado degli *habitat* e degli *habitat di specie* causate dalla realizzazione di manufatti, sottoservizi e sentieri d'accesso, nonché dal disturbo alla fauna e alla vegetazione innescato dalla frequentazione antropica. Essa invece non ha preso neppure in considerazione i possibili impatti sugli *habitat di specie*.

Riguardo a questi ultimi, lo spostamento dei servizi (ombrelloni, sorveglianza, ...) dall'ambito dunale alla fascia di arenile più prossima al mare (fascia di libero transito), se da un lato riduce il degrado di parti rilevanti dell'habitat dunale, dall'altro si traduce in una perdita importante di habitat di specie. In particolare, l'ambito preferenziale di nidificazione del fratino (*Charadrius alexandrinus*) interessa non solo la *zona a “area di rispetto dell'avifauna stagionale”* indicata in tav. B2/10 del Piano, ma anche la *zona b “area di sabbie nude e battigia invernale”* dove dovrebbero trovare posto i servizi citati.

Il fratino, per lo sfavorevole stato di conservazione della specie, è incluso nell'Allegato I della Direttiva “Uccelli” e necessita, quindi di rigorose misure di tutela. In Italia la sua popolazione è a rischio di estinzione. Considerato che la sua stagione riproduttiva (metà marzo - fine di luglio) si sovrappone in buona parte al periodo balneare, il suo habitat di nidificazione agli Alberoni risulta notevolmente ridotto e frammentato e la possibilità di riprodursi con successo ne è compromessa.

Va ricordato, a questo proposito che, nelle *osservazioni* al Piano degli Arenili, il WWF aveva chiesto di individuare un'area di rispetto per l'avifauna tra lo spazio n. 39 e lo spazio n. 30, fra la zona di duna e di battigia e di stralciare le aree di servizio alla balneazione previste tra lo spazio 32 e lo spazio 36 ricadenti all'interno dell'ambito prioritario per la nidificazione del fratino. In sede di *controdeduzioni*, ciò fu respinto con la motivazione [non pertinente e aberrante] che *“la creazione di zone di rispetto per l'avifauna ne impedirebbe, di fatto, l'uso balneare”*.

Poiché la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” dispone all'art. 6 che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere incidenze significative su tale sito [...] forma oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”* si ritiene di poter affermare che **l'approvazione del Piano degli Arenili è avvenuta in palese violazione delle direttive comunitarie e comporterà impatti significativi sia sugli habitat che sugli habitat di specie.**

1.2 aspetti ambientali e tutela delle peculiarità locali

Va innanzitutto ricordato che la Direttiva 43/92 CEE (Direttiva Habitat) è sovraordinata rispetto a leggi e norme applicative statali e locali e pure che gli habitat, in particolare quelli di dune marittime relativi alle coste basse, sono in continua evoluzione. Per esemplificare, per quanto più prossimo al caso in esame, vi sono aree di costa bassa che sono state completamente erose (a Bibione in zona Faro) e altre in avanzamento (un secolo fa la penisola del Cavallino era di un chilometro meno profonda). Queste variazioni delle topografie sono legate alla dinamica dell'apporto solido e all'evoluzione delle comunità vegetali, tutte le "dune grigie" occupano gli spazi che un tempo (non molto lontano) furono delle "dune bianche", e sono sufficienti poche decine di anni per assistere a significative variazioni. Tra gli habitat del sistema dunale in località Alberoni spicca l'habitat prioritario 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", sul quale verte in sostanza il presente esposto.

La cartografia degli habitat a disposizione per l'area oggetto dell'intervento per la realizzazione del nuovo stabilimento balneare è articolata nel tempo, tuttavia il sito ZSC (già SIC) e ZPS IT 3250023 "Lido di Venezia – biotopi litoranei" nel quale è situata l'area in questione non dispone ancora di una cartografia riconosciuta (una mancanza grave, tanto che si tratta forse dell'unico sito nel Veneto in tale anomala condizione!); in particolare si ricordano:

- a) la cartografia dell'Atlante della Laguna del Comune di Venezia (2006, su rilievi effettuati nel 2004) che evidenzia, a nord dello stabilimento bagni "Alberoni", una vasta area indicata come mosaico di habitat 2110 (dune mobili embrionali) e 2120 (dune mobili con *Ammophila arenaria*, "dune bianche") e nelle immediate vicinanze, a ovest, un mosaico di associazioni vegetali tra cui *Tortulo Scabiosetum* associabile ad habitat 2130* (cfr.: <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do>).
- b) la cartografia elaborata per la redazione (mai conclusa) dei Piani Ambientali dallo Studio Silva srl, su commessa del Comune di Venezia, comprende la tav. 2 "Biotopi e specie di pregio. Alberoni e Area Golf" emessa a ottobre 2006; essa registra nell'ambito in questione, oltre ai diversi habitat (2120-2230, 2110-2120), anche le zone di nidificazione potenziale del fratino ([Allegato.6](#));
- c) la Relazione tecnica, relativa al Piano Particolareggiato degli Arenili dell'Isola del Lido, si avvale della mappa degli habitat Rete Natura 2000 – Rilievo 2013 a cura di Veneto Agricoltura - progetto BeNatur. Nella mappa sono presenti vistosi cambiamenti rispetto alla cartografia precedente: in particolare, la parte di arenile compresa nelle concessioni 38 (Aquarius), 37 e 36, è declassata ad "habitat non di interesse comunitario";
- d) su commessa del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto il Consorzio Venezia Nuova hanno presentato, nel febbraio del 2020, un elaborato provvisorio – non ancora ufficiale - relativo ad "Interventi di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC-ZPS degli Alberoni al Lido di Venezia e riqualificazione aree di cantiere, spalla nord Alberoni" ([Allegato.7](#)) nel quale è riportata una cartografia, frutto di un'indagine fitosociologica effettuata in precedenza che classifica la maggior parte dell'area a nord dello stabilimento Alberoni come [ancora] "habitat non di interesse comunitario"; per essa risultano eseguiti 12 rilievi di cui ben 4 nelle immediate vicinanze della strada sterrata tra il piazzale fronte stabilimento bagni e il mare: un'area dove, ovviamente, il continuo passaggio di pedoni e mezzi motorizzati ha compromesso l'evoluzione [positiva] degli habitat;.

Da tali cartografie, sembrerebbe dunque che, nella porzione di arenile a nord dello stabilimento, con il passare degli anni, gli habitat, invece di evolvere, come ci si aspetterebbe, verso formazioni vegetali più strutturate e stabili abbiano avuto invece un'evoluzione di segno opposto. Peraltro come verificabile anche dalle foto aeree, nell'area considerata non sono presenti reti troppo fitte di sentieri o altre fonti di disturbo che avrebbero potuto innescare ricadute negative sugli habitat. Invero, vanno valutati anche altri elementi:

- e) la presenza dell' habitat 2130* nell'ambito considerato a nord dei Bagni Alberoni era già evidenziata nella "Relazione sulle attività di monitoraggio degli habitat e della flora in funzione delle misure gestionali dell'Oasi Dune degli Alberoni (Venezia-Lido) – anno 2006" redatta da WWF e Comune di Venezia, e confermativa di una analoga dell'anno precedente, basata sulla cartografia del Comune di Venezia, ove si indicava la presenza a nord-ovest dei Bagni Alberoni

dell'associazione vegetale *Tortulo-Scabiosetum* riconducibile all'habitat 2130* (Dune grigie) ove si precisava (cfr. pag. 18-19): “Si è proceduto anche al rilievo di nuclei di *Tortulo-Scabiosetum*, non ancora cartografati, ben rappresentati e in espansione sulle scarpate lato mare del cordone di dune consolidate compreso tra lo stabilimento bagni e la diga foranea. La distribuzione complessiva dell'habitat, aggiornata al 2006, è riportata in fig. 20. La linea punteggiata verso mare rappresenta non tanto la presenza dell'habitat stesso, bensì l'espansione del muschio *Tortula ruralis* che indica una ormai raggiunta stabilizzazione delle dune e prelude allo sviluppo di *Tortulo-Scabiosetum*” ([Allegato.8](#));

- f) nel 2014 il WWF Venezia ha avanzato al Comune di Venezia una proposta di perimetrazione delle aree di dune grigie nell'ambito complessivo a nord dei Bagni Alberoni come previsto all'art. 76 delle NTA della Variante al PRG dell'Isola del Lido. Tale “Progetto di regolamentazione degli accessi nell'Oasi WWF Dune Alberoni e nell'area SIC/ZPS IT 3250023 e delimitazione con staccionate di habitat prioritario *[2130] Direttiva 92/43/CEE e di zone prioritarie per la nidificazione del fratino (*Charadrius alexandrinus*)” ([Allegato.9](#)), acquisita l'autorizzazione paesaggistica nel 2015, non è stato poi realizzato a causa della mancata convenzione del Comune di Venezia con il soggetto gestore;
- g) nel 2018 il *Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia* ha pubblicato uno studio su un quinquennio di monitoraggi delle popolazioni di fratino nidificanti nell'Oasi gestita dal WWF (Baldin M., Perlasca P., Sartori A., Favaro M., 2018. *Il fratino, Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758, nella spiaggia del biotopo “Dune degli Alberoni”, Lido di Venezia*) nel quale si evidenziava come la zona di spiaggia a nord dello Stabilimento Bagni Alberoni, inclusa la porzione relativa alla concessione Aquarius, fosse un'importante area di nidificazione del fratino ([Allegato.10](#));
- h) nel maggio 2019, il WWF di Venezia (già gestore dal 2002 al 2018 dell'Oasi Dune Alberoni nel cui territorio ricade l'ambito oggetto del presente esposto, e nel seguito, pur in mancanza del rinnovo della specifica convenzione da parte del Comune di Venezia, comunque presente in loco con attività di informazione, educazione e monitoraggio ambientale, posto che tutta l'area naturalistica di Alberoni rientra nel sistema Oasi del WWF Italia, al riguardo cfr.: www.wwf.it/oasi/veneto/dune_degli_alberoni) ha formalmente segnalato ([Allegato.11](#)) al Comune di Venezia la presenza in quell'area di almeno due habitat di interesse comunitario: il 2120 “Dune bianche” e il 2130* (dune costiere a vegetazione erbacea “Dune grigie”). Quest'ultimo è considerato *habitat prioritario*: un habitat naturale che rischia di scomparire dal territorio europeo e per la cui conservazione la Comunità ha una particolare attenzione;
- i) nel corso dello stesso anno Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione incaricato di provvedere alla rinaturalizzazione di vaste porzioni delle dune a sud dello Stabilimento Bagni Alberoni, danneggiate da attività illecite di motocross, ha potuto provvedervi avvalendosi per i trapianti necessari proprio degli estesi tappeti di muschio e di piante erbacee tipiche delle dune grigie rinvenuti a nord dello Stabilimento anche nell'area di cui ora si tratta. Verosimilmente dovrebbero esser disponibili relazioni in proposito presso gli uffici incaricati;
- j) Un rilievo fitosociologico speditivo effettuato in loco, pochi giorni dopo l'apertura del cantiere, da parte di esperto botanico (il prof. Leonardo Filesi, docente presso l'università IUAV) ha riscontrato la presenza di habitat prioritario 2130* caratteristico delle dune grigie ([Allegato.12](#)), una situazione dunque evidentemente incompatibile con la realizzazione del nuovo stabilimento balneare, la cui realizzazione e gestione comporterebbero certamente la perdita di habitat comunitario prioritario, di cui va evidenziato il valore assoluto in quanto in tutto il Mediterraneo il settore di costa bassa altoadriatico è l'unico ad ospitare l'habitat 2130* come ben espresso nella video-intervista al medesimo docente (reperibile su facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1454133428104198&id=100005226634119&extid=QLPkEwQJAqEdPDz&d=null&vh=i).

Si può dunque trarre a conclusione la certezza dell'evoluzione, in fase ben consolidata, nell'area in questione, dalle precedenti morfologie (dune bianche) a quella di dune grigie (habitat prioritario 2130*), nonché della presenza di habitat di specie (ambito di nidificazione del fratino) che – entrambi – sono messi a rischio dalla realizzazione, e poi gestione, del nuovo stabilimento balneare Aquarius.

Per meglio comprendere come si possa esser giunti ad una tale criticità è forse opportuno ricordare brevemente il **lungo ed incoerente iter di formulazione del Piano degli Arenili**:

- ✓ una prima relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta nel 2010, si concludeva con la dichiarazione del dott. Gian Luigi Penzo, dirigente della Direzione Ambiente e Sicurezza del Territorio, che: *“gli obiettivi e le azioni previste dal Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’isola del Lido, con ragionevole certezza scientifica non produrranno effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”*; il piano cui essa si riferiva prevedeva una riconnessione dunale in prossimità dell’area dello stabilimento di cui ora si tratta (in modo da riequilibrare la compromissione ambientale e paesaggistica determinata molti anni orsono dalla realizzazione dello Stabilimento Bagni Alberoni);
- ✓ il Comune abbandonava invece l’iter di approvazione del piano, che veniva riavviato, con altre scelte, dall’attuale Amministrazione; la relativa nuova formulazione della relazione di screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, allegata alla delibera di approvazione del Piano degli Arenili ora vigente si conclude con la dichiarazione del dott. Mario Scattolin, dirigente del Settore Tutela e Benessere Ambientale del Comune di Venezia, di non necessità della valutazione di incidenza, riportando una delle motivazioni contenute nell’Allegato A della DGRV n. 2299/2014 che prescrive: *“La valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi sui siti della rete Natura 2000.”*;
- ✓ la questione della riconnessione dunale nelle aree SIC/ZPS, che era stata in sostanza la causa dell’arresto dell’iter di approvazione del precedente piano degli arenili, veniva cioè superata demandandola ai successivi “piani ambientali” (che erano stati previsti dalla VPRG per l’Isola del Lido) e ai piani di gestione delle zone SIC/ZPS, come previsto all’art. 40 delle NTA del piano vigente che così dispone: *“Il sistema dunale in zona Alberoni sarà oggetto di specifici progetti di riqualificazione in sede di stesura dei Piani Ambientali previsti dalla VPRG per l’Isola del Lido e dei Piani di Gestione delle zone SIC/ZPS, nonché nell’ambito del “Protocollo Operativo per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell’area SIC/ZPS degli Alberoni” del 17 maggio 2010, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 25 marzo 2010. Tali progetti saranno assoggettati a Valutazione di incidenza ambientale e non costituiranno variante al Piano Particolareggiato dell’Arenile dell’Isola del Lido.”*;
- ✓ è tuttavia **palesamente contraddittorio che si sia potuto procedere con nuovi stabilimenti balneari in aree ambientalmente così delicate sebbene nelle more dell’adozione della pianificazione ambientale prevista al succitato art. 40!**
- ✓ conclusivamente, sarebbe stato comunque semplicemente ragionevole, da parte dell’Amministrazione comunale, dare debita attenzione alla segnalazione del maggio 2019 del WWF e provvedere immediatamente alle opportune verifiche esperte per valutare lo stato dell’habitat prima di procedere con concessione demaniale, permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica!

Si ritiene infine opportuno schematizzare di seguito i **riferimenti normativi a tutela della biodiversità che appaiono esser stati elusi nel percorso urbanistico ed edilizio che ha condotto alla situazione presente**:

- a) Le NTA del Piano degli arenili ([Allegato.5](#)) prevedono all’art. 37, comma 7, che *“In caso di modifiche, trasformazioni degli edifici e dell’organizzazione e composizione degli stabilimenti balneari o per quelli di nuovo impianto, è necessario comunque produrre Relazione di Incidenza Ambientale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.”* E’ questo il caso del nuovo stabilimento balneare Aquarius che avrebbe richiesto tale valutazione di incidenza. Non sappiamo se essa sia stata effettuata, ma nell’eventualità essa non ha rilevato quanto emerso dal succitato recentissimo rilievo fitosociologico speditivo del prof. Filesi né ha considerato i molteplici dati conoscitivi sopra menzionati; avrebbero pure dovute essere verificati gli impatti al contorno, gli impatti sinergici e anche gli impatti indiretti nella fase di esercizio, per un’area così importante, con habitat e specie sensibili anche al semplice aumento di carico antropico;

- b) in presenza di un sito che ospita habitat o specie prioritarie, la realizzazione di un piano o progetto avente impatto negativo può essere giustificata soltanto da *“motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”* riguardanti la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica (Direttiva Habitat 92/43/CE art.6 comma 4 seconda parte);
- c) il DPR 357/1997, art.5 comma 10, dispone ancora che *“qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”*;
- d) Facciamo presente che l’ambito a nord dei Bagni Alberoni, soggetta alle trasformazioni della Concessione Aquarius è ai margini di una delle zone più importanti dell’area naturalistica delle Dune degli Alberoni, con una zona che la Variante al PRG del Lido del 2000, attuale Piano degli Interventi del Comune di Venezia per il Lido, considera a Riserva Integrale. La zona è solo in parte interna all’area ZSC/ZPS e in parte esterna;
- e) la *Variante al PRG per l’Isola del Lido*, in adeguamento al PALAV, approvata in via definitiva con DGR n. 1848 del 23.06.2000 e con DGR n. 1327 del 25.05.2001 - che costituisce ora il vigente *Piano degli Interventi* - ascrive l’area in questione alle *“Zone C di balneazione controllata”* (cfr: tav. B2) soggette alle disposizioni dell’art. 78 delle NTA della Variante al PRG per l’Isola del Lido; da esse non si può certo evincere la possibilità di creare, ovvero ricreare, stabilimenti balneari sopra alle dune; la norma tiene anzi conto delle dinamiche evolutive proprie delle geomorfologie e degli habitat, in particolare essa prescrive che debbano essere mantenuti *“tutti i nuclei significativi di vegetazione originaria propria delle dune in formazione. Sono ammesse deroghe solo qualora pari superfici siano destinate alla riespansione spontanea o indotta dell’ambiente naturale”* ([Allegato.13](#));
- f) la DGR n. 1331 del 16.8.2017 ha aggiornato le misure di conservazione per le ZSC della Rete Natura 2000; tra esse è opportuno menzionare per tutti sistemi dunali del sito *Lido di Venezia: biotopi litoranei* gli obiettivi di *“tutela e conservazione dell’habitat”*, *“contenimento del disturbo collegato all’attività antropica”*, *“fruizione, formazione e sensibilizzazione”* e *“monitoraggio dell’habitat e dell’ecosistema”* (cfr: Allegato C, pag. 105 di 157); tra i divieti (Allegato A, art. 204) vi è quello di *“alterazione dei profili delle dune”* e di *“manomissione del cotico erboso dell’habitat 2130* e della struttura naturale dell’habitat 2120”*, tra gli obblighi (Allegato A, art. 205) quello di *“disciplina e contenimento dei flussi turistici e della pressione antropica attraverso la creazione di vie preferenziali di accesso alle spiagge e di percorsi ben definiti e chiaramente delimitati attraverso anche l’uso di sistemi di interdizione leggeri (es. recinti in legno)”*, dal che appare chiaro che neppure sia pensabile uno stabilimento balneare situato sopra dune mobili o “bianche” o “grigie”!
- g) infine, tra le buone prassi già indicate nella precedente DGR n. 786 del 27.5.2016 di approvazione delle misure di conservazione vanno evidenziate quelle indicate per tutti gli ambiti dunali (cfr: Allegato B, art. 208): *“1. Monitoraggio della zonazione dunale. 2. Monitoraggio dei fattori di disturbo nelle zone di interesse ornitologico durante il periodo primaverile ed estivo e del flusso turistico. 3. Monitoraggio fitosanitario delle pinete dunali. 4. Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione delle amministrazioni locali deputate alla gestione degli arenili. 5. Attività di sensibilizzazione, informazione e formazione di turisti e gestori di stabilimenti balneari. 6. Controllo ed eradicazione delle specie esotiche invasive”* ... Tutte attività ampiamente trascurate se non del tutto omesse!

1.3 aspetti demaniali

In mancanza dell’esito dell’istanza di accesso agli atti inerenti la nuova concessione demaniale non si hanno elementi precisi di contestazione, tuttavia possiamo rilevare che l’art. 37 delle NTA del Piano degli Arenili ([Allegato.5](#)) prescrive al comma 10 che l’atto di concessione di ambiti del demanio marittimo all’interno di aree SIC/ZPS, come nel caso in questione, sia subordinato alla verifica dello *“stato ambientale al momento*

della stipula". E' dunque da indagare se detta verifica è stata effettuata, se effettivamente con indagine in situ quale è certamente il senso della norma. Va da sé che ciò va considerato unitamente a quanto esposto al precedente punto b).

Va inoltre considerato il successivo comma 11 dell'art. 37 che prevede che *"nelle are SIC/ZPS decorsi due anni dalla rinuncia/decadenza/revoca delle concessioni demaniali marittime senza che sia stata attivata una nuova concessione"* non si possa procedere a nuova concessione. Va verificato se cioè non sia trascorso in effetti questo termine e come sia stata risolta la precedente concessione posto che essa ha comportato il lascito di un manufatto edilizio da anni in abbandono e di cui il Piano degli Arenili prevede la demolizione.

Si può inoltre immaginare che la concessione balneare nulla abbia previsto a tutela della nidificazione del fraterno in debita osservanza della specifica prescrizione di cui al citato parere regionale di non assoggettabilità a procedura di VAS per il Piano degli arenili.

Si osserva infine che l'attività - immobiliare - propria del concessionario Aquarius srl, quale risulta dalla visura camerale ([Allegato.14](#)) non corrisponde a quanto prevede l'art. 37, comma 5, delle NTA del Piano degli Arenili ([Allegato.5](#)) e che cioè *"le concessioni esistenti alla data di approvazione del presente Piano Particolareggiato, rilasciate a Enti Morali o Istituti socio-assistenziali, Colonie Marine e/o per scopi elioterapici e attività socio assistenziali, ricadenti nelle aree SIC/ZPS, al cessare delle funzioni dei soggetti sopracitati, o degli scopi per cui sono state rilasciate, non possono essere sostituite da altre tipologie di concessioni né è consentito il subentro di altro soggetto se non con le medesime finalità"*.

1.4 aspetti paesaggistici

Non si hanno al momento elementi conoscitivi circa l'autorizzazione paesaggistica dovuta per il nuovo stabilimento bagni; né in particolare si sa se essa abbia effettuato una valutazione degli effetti cumulativi che altri nuovi analoghi stabilimenti produrrebbero sotto l'aspetto paesaggistico. Inoltre, se le qualità ambientali, geomorfologiche e vegetazionali, non sono state ben descritte, trascurando le potenzialità dell'intervento di alterare le funzionalità naturalistiche del luogo, è evidente che si è trascurato il fatto che tali dinamiche vegetazionali andrebbero poi a **determinare delle variazioni qualitative nel paesaggio**.

Quanto alla provvisorietà e rimovibilità dei manufatti (realizzati in buona misura in elementi prefabbricati di tipo pesante) e dei sottoservizi non sono note le prescrizioni circa la loro permanenza in sito (stagionale? con accatastamento in situ o altrove?). Quanto alla cantierizzazione essa già sta compromettendo la geomorfologia e la copertura della vegetazione (psammofila) tipica del litorale sabbioso, di non comune valore naturalistico. Anche la fruizione futura dello stabilimento comporterà fattori di degrado verso le aree circostanti. Altrettanto si può immaginare per le operazioni di smontaggio e rimontaggio degli elementi ed attrezzature mobili.

1.5 aspetti economici

Stante il rischio di una procedura di infrazione comunitaria si evidenzia la possibilità che si aprano prospettive di interesse dei giudici contabili per l'individuazione di possibili responsabilità produttive di **danno all'erario in relazioni a sanzioni comunitarie**.

1.6 criticità dei lavori in corso

Durante l'esecuzione dei lavori si è notato l'apporto di quantità rilevanti di sabbia; la ditta che appare aver effettuato tale intervento non risulta tra quelle indicate nel cartello dei lavori; non disponiamo di informazioni circa le debite autorizzazioni e certificazioni per tali movimentazioni (si fa riferimento in particolare alle procedure definite con deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 15.7.2014, "Criteri generali da osservarsi nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili e di ricostruzione di morfologie costiere"). Inoltre va verificata l'ottemperanza al divieto

di “asporto di materiali e comunque l’alterazione di profili delle dune incluse nelle prime ondulazioni costituenti dune in formazione ed il sistema delle depressioni retrodunali” di cui all’art. 12, punto 12, delle NTA del PAT. Va altresì verificato se tutte le strutture previste e in corso di realizzazione siano in effetti facilmente rimovibili (anche quanto realizzato nel sottosuolo) secondo quanto prescritto agli art. 19 e 24 delle NTA del PAT.

Le recinzioni del cantiere sono piuttosto precarie e solo parziali, con possibili conseguenze negative sulla sicurezza.

2. ISTANZE PRESENTATE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Di seguito si elencano le istanze di accesso agli atti presentate recentemente ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dlgs 33/2013. I relativi esiti consentiranno di affinare e completare la presente relazione.

<i>data istanza</i>	<i>istante allegato</i>	<i>ente destinatario protocollo</i>	<i>oggetto</i>	<i>esito</i>
25.5.2020	Marco Zanetti Allegato A.1	Comune di Venezia Dir. Progetti Strategici Servizio Osservatorio Naturalistico <i>p.g. 225083 del 26.5.2020</i>	istruttorie, incarichi affidati, elaborazioni prodotte per l’attuazione di quanto previsto all’art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	in attesa di riscontro
25.5.2020	Marco Zanetti Allegato A.2	Comune di Venezia Dir. Sviluppo Territorio Settore Centro Storico e Isole <i>p.g. 224459 del 25.5.2020</i>	istruttorie, incarichi affidati, elaborazioni prodotte per l’attuazione di quanto previsto all’art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	in attesa di riscontro
25.5.2020	Marco Zanetti Allegato A.3	Comune di Venezia Dir. Progetti Strategici Servizio Valut. Sviluppo Territorio <i>p.g. 225091 del 26.5.2020</i>	istruttoria ed atti conseguenti alla segnalazione del WWF del maggio 2019 di rinvenimento di habitat di interesse comunitario	in attesa di riscontro
28.5.2020	Marco Zanetti (ass. CAAL) Allegato A.4	Comune di Venezia Sportello Unico Edilizia <i>228953 del 28.5.2020</i>	istruttoria, pareri acquisiti, corrispondenza relativa al permesso di costruire 2020/90838 rilasciato il 08.5.2020 alla ditta Aquarius srl	in attesa di riscontro
28.5.2020	Marco Zanetti (ass. CAAL) Allegato A.5	Comune di Venezia Servizio Demanio <i>p.g. 228955 del 28.5.2020</i>	istruttoria, pareri acquisiti, concessione demaniale rilasciata alla ditta Aquarius srl	in attesa di riscontro
26.05.2020	Salvatore Lihard (ass. CAAL) Allegato A.6	Regione Veneto Unità Commissioni VAS e VInCA Unità Operativa Biodiversità e Parchi	segnalazioni ricevute circa la presenza di habitat, informazioni ricevute dal Comune in attuazione della prescrizione n. 2 del parere n. 8 del 23.1.2018 di non assoggettabilità a VAS del Piano degli Arenili; documentazioni ed interlocuzioni circa la redazione dei piani ambientali e di gestione previsti all’art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	in attesa di riscontro
29.5.2020	Roberto Sinibaldi (WWF Venezia) Allegato A.7	Comune di Venezia Dir. Progetti Strategici Servizio Osservatorio Naturalistico <i>p.g. 231478 del 29.5.2020</i>	istruttorie, incarichi affidati, elaborazioni prodotte per l’attuazione di quanto previsto all’art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	in attesa di riscontro
29.5.2020	Roberto Sinibaldi (WWF Venezia) Allegato A.8	Comune di Venezia Dir. Progetti Strategici Servizio Valutazione Sviluppo Territorio <i>p.g. 231499 del 29.5.2020</i>	istruttoria ed atti conseguenti alla segnalazione del WWF del maggio 2019 di rinvenimento di habitat di interesse comunitario	in attesa di riscontro
29.5.2020	Roberto Sinibaldi (WWF Venezia) Allegato A.9	Comune di Venezia Sportello Unico Edilizia <i>p.g. 232669 del 03.6.2020</i>	istruttoria, pareri acquisiti, corrispondenza relativa al permesso di costruire 2020/90838 rilasciato alla ditta Aquarius	in attesa di riscontro

29.5.2020	Roberto Sinibaldi (WWF Venezia) Allegato A.10	Comune di Venezia Servizio Demanio <i>p.g. 231713 del 29.5.2020</i>	istruttoria, pareri acquisiti, concessione demaniale rilasciata alla ditta Aquarius srl	in attesa di riscontro
29.5.2020	Roberto Sinibaldi (WWF Venezia) Allegato A.11	Comune di Venezia Dir. Sviluppo Territorio Settore Centro Storico e Isole <i>p.g. 231346 del 29.5.2020</i>	istruttorie, incarichi affidati, elaborazioni prodotte per l'attuazione di quanto previsto all'art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	
01.06.2020	Emanuela Vassallo (Italia Nostra Venezia) Allegato A.12	Comune di Venezia Dir. Sviluppo Territorio Settore Centro Storico e Isole <i>p.g.</i>	istruttorie, incarichi affidati, elaborazioni prodotte per l'attuazione di quanto previsto all'art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	in attesa di riscontro
01.06.2020	Emanuela Vassallo (Italia Nostra Venezia) Allegato A.13	Comune di Venezia Dir. Progetti Strategici Servizio Osservatorio Naturalistico <i>p.g.</i>	istruttorie, incarichi affidati, elaborazioni prodotte per l'attuazione di quanto previsto all'art. 40 delle NTA del Piano degli Arenili	in attesa di riscontro
01.06.2020	Emanuela Vassallo (Italia Nostra Venezia) Allegato A.14	Comune di Venezia Dir. Progetti Strategici Servizio Valut. Sviluppo Territorio <i>p.g.</i>	istruttoria ed atti conseguenti alla segnalazione del WWF del maggio 2019 di rinvenimento di habitat di interesse comunitario	in attesa di riscontro

3. ELENCO ALLEGATI

- 0 fotografia cartello di cantiere
- 1 Piano degli Arenili – Rapporto Ambientale preliminare
- 2 Piano degli Arenili – Relazione tecnica allegata alla dichiarazione di non necessità di VinCA
- 3 Piano degli Arenili – Parere della commissione regionale VAS
- 4 Piano degli Arenili – delibera CC 12/2018 di approvazione
- 5 Piano degli Arenili – Norme Tecniche di Attuazione
- 6 cartografia 2006 per Piani ambientali – tav.2
- 7 elaborato Provveditorato OOPP – febbraio 2020
- 8 elaborato WWF Venezia - 2006
- 9 elaborato WWF Venezia - 2014
- 10 articolo Bollettino Museo St. Sc. Nat. Venezia - 2018
- 11 lettera WWF a Comune – maggio 2019
- 12 relazione prof. Leonardo Filesi
- 13 art. 78 delle NTA della VPRG per l'Isola del Lido
- 14 visura camerale ditta Aquarius srl
- A.1 accesso civico generalizzato (Zanetti) - a Comune (Ambiente) per attuazione art. 40 NTA Piano Arenili
- A.2 accesso civico generalizzato (Zanetti) - a Comune (Urbanistica) per attuazione art. 40 NTA Piano Arenili
- A.3 accesso civico generalizzato (Zanetti) - a Comune (Ambiente) per esito segnalazione 2019 WWF
- A.4 accesso civico generalizzato (Zanetti) - a Comune (Sportello Unico Edilizia) per permesso di costruire Aquarius srl
- A.5 accesso civico generalizzato (Zanetti) - a Comune (Demanio) per concessione balneare Aquarius srl
- A.6 accesso civico generalizzato (Lihard) - a Regione per attuazione prescrizioni VAS Piano degli Arenili
- A.7 accesso civico generalizzato (Sinibaldi) - a Comune (Ambiente) per attuazione art. 40 NTA Piano Arenili
- A.8 accesso civico generalizzato (Sinibaldi) - a Comune (Ambiente) per esito segnalazione 2019 WWF
- A.9 accesso civico generalizzato (Sinibaldi) - a Comune (Sportello Unico Edilizia) per permesso di costruire Aquarius srl
- A.10 accesso civico generalizzato (Sinibaldi) - a Comune (Demanio) per concessione balneare Aquarius srl
- A.11 accesso civico generalizzato (Sinibaldi) - a Comune (Urbanistica) per attuazione art. 40 NTA Piano Arenili
- A.12 accesso civico generalizzato (Vassallo) – a Comune (Urbanistica) per attuazione art. 40 NTA Piano Arenili
- A.13 accesso civico generalizzato (Vassallo) – a Comune (Ambiente) per attuazione art. 40 NTA Piano Arenili
- A.14 accesso civico generalizzato (Vassallo) – a Comune (Ambiente) per esito segnalazione 2019 WWF
- F.1 documentazione fotografica giugno 2020
- F.2 documentazione fotografica maggio 2020
- F.3 documentazione fotografica maggio 2019
- F.4 documentazione fotografica 2005
- F.5 documentazione fotografica anni 1970-80

4. RECAPITI DEI FIRMATARI

arch. Emanuela Vassallo	Cannaregio, 3712 30121 Venezia	3281432253 emanuelavassallo14@gmail.com
arch. Marco Zanetti	via Renier, 2 - Lido 30126 Venezia	348 2682726 zanettimarco49@gmail.com
Paolo Fumagalli	via Spalato, 5 – Lido 30126 Venezia	347 7754404 paolo@paolofumagalli.eu
arch. Roberto Scarpa	Via De Nicola,19 30174 Venezia-Mestre	3409023900 robertoscarpa@hotmail.com
Roberto Sinibaldi	via Filiasi, 65 30174 Mestre	sinibal55@gmail.com
arch. Salvatore Lihard	calle della Madonna, 3 – Malamocco 30126 Venezia	335 6425209 salvatore.lihard@gmail.com
dott. Stefano Reggio	via Antoniotto Uso di Mare, 12 - Lido 30126 Venezia	347 5437986 estevan1@alice.it